CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

# Art. 231 (Codice penale militare di guerra)

## Limiti della giurisdizione militare di guerra

Lo stato di guerra ha per effetto l'esercizio della giurisdizione militare di guerra relativamente ai reati a essa soggetti, che siano commessi dopo la dichiarazione dello stato di guerra; o anche prima, se, al momento della dichiarazione stessa, il procedimento penale non sia stato ancora iniziato o sia tuttora pendente.

Testo mai entrato in vigore: il 19 novembre 1992 è stato sostituito lo stesso giorno · versione 35

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codici penali militari di pace e di guerra |
| Estremi | Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 |
| Partizione | Codice penale militare di guerra |
| Libro | Quarto — Della procedura penale militare di guerra |
| Titolo | Primo — Della giurisdizione militare di guerra |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-231-limiti-della-giurisdizione-militare-di-guerra/versione/35

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it